

# 1. PROCEDIMENTO OCC

Trattasi di una procedura semplificata rispetto alla disciplina della Liquidazione Giudiziale.

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA** – La domanda va presentata con ricorso al Tribunale competente costituito nel circondario del Tribunale in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali.

*NB! Per la domanda non serve il patrocinio del legale, mentre la tutela del debitore si realizza grazie all'assistenza necessaria dell'OCC, in persona del gestore della Crisi (Vedi allegato)*

**RIFLESSIONI:** L'osservazione di cui sopra risulta essere un'assoluta novità, per la quale si dovranno risolvere alcune problematiche procedurali; problematiche la cui risoluzione, in attesa di una prassi consolidata, sarà lasciata all'iniziativa delle singole cancellerie dei vari Tribunali italiani.



**TRIBUNALE di GROSSETO**

Il Giudice, dott.ssa Claudia Frosini,

letto il ricorso contenente "proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, l. co., l. 3/2012";

esaminati gli atti del procedimento;

rilevato che il ricorso è datato 13.09.2022, è stato depositato in cancelleria il 14.09.2022 e assegnato allo scrivente il 15.09.2022;

considerato che il 15.09.2022 è entrato in vigore il c.d. codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d'ora in poi CC.IL.), ove si legge (art. 390) che le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate entro il 15.07.2022 sono definite secondo le disposizioni della legge 3/2012, analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali incardinate entro la data di entrata in vigore del CC.IL., che continuano ad essere disciplinate dalla legge fallimentare (RD 267/1942);

ritenuto che per deposito della domanda deve farsi riferimento al deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale, non potendosi intendere tale dizione come mera presentazione della richiesta all'OCC, atteso che solo il deposito presso la cancelleria del Tribunale determina la pendenza della procedura, mentre la mera richiesta all'OCC non sempre è suscettibile di sbloccare nel procedimento giurisdizionale previsto dagli art. 68 e seguenti CC.IL.;

rilevato, pertanto, che al caso di specie deve applicarsi ratione temporis la disciplina del CC.IL., in quanto il deposito del ricorso contenente la proposta è avvenuto il 14.09.2022;

considerato, inoltre, che l'art. 68 CC.IL. prescrive che "la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2";

ritenuto che tale norma segua una differenza sostanziale con la disciplina previgente, che consentiva la presentazione della proposta al consumatore e quindi anche al suo avvocato munito di procura;

considerato che il CC.IL. non specifica la conseguenza processuale nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata da un soggetto diverso dall'OCC;

ritenuta, tuttavia, che detta conseguenza non possa che essere la dichiaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che la norma definisce chiaramente l'unico soggetto legittimato al deposito della proposta ed è principio generale che la presentazione di una domanda giudiziale da parte di un soggetto privo di legittimazione conduca alla dichiaratoria di inammissibilità;

considerato che l'opzione di ritenere sanato il vizio ove alla domanda sia allegata la relazione particolareggiata proposta dall'OCC si risolverebbe di fatto in un'interpretatio abrogans dell'art. 68, comma 1, CC.IL., in quanto la relazione particolareggiata dell'OCC è prevista e disciplinata dal comma 2 dell'art. 68 CC.IL.;

ritenuto, pertanto, che tra più interpretazioni deve privilegiarsi quella idonea a dare una qualche portata applicativa alla norma rispetto a quella che si risolve in un'interpretatio abrogans, essendo quest'ultima preclusa dal principio di conservazione degli atti normativi;

considerato, infine, che l'art. 68, comma 1, CC.IL. si premura di prevedere una modalità alternativa di deposito della domanda – tramite un professionista o una società di professionisti aventi i requisiti di cui all'art. 358 CC.IL. e nominati dal presidente del Tribunale – nella sola ipotesi in cui nel circondario del Tribunale non sia costituito un OCC, ribadendo in tal modo che la proposta non può in alcun caso essere presentata direttamente dal consumatore o dal suo legale;

ritenuto che la ratio della norma sembra essere quella di richiedere un preventivo vaglio sulla proposta da parte di un Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente;

rilevato che, nel caso di specie, la domanda è stata presentata dal procuratore del consumatore, avv. Anna Valo, e non dall'OCC;

**P.Q.M.**

Dichiara l'inammissibilità del piano del consumatore proposto nell'interesse di \_\_\_\_\_ con ricorso depositato il 14.09.2022.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Grosseto 19.09. 2022

Il Giudice  
Claudia Frosini